



COMUNE DI TUSCANIA

PROVINCIA DI VITERBO

AREA TECNICO MANUTENTIVA

Oggetto :

TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITÀ E DEL PAESAGGIO DI TUSCANIA IN MERITO AL PROGETTO DI PARCO EOLICO PRESETNATO MDALLA SOCIETÀ WINDMANAGEMENT TUSCANIA TARQUINIA SRL

Testo Proposta:

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare i seguenti articoli:

- ✓ art. 9, comma 2, che stabilisce che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione.
- ✓ art 32 che stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
- ✓ art. 117 che stabilisce che sono materia di legislazione concorrente:
 - governo del territorio, produzione,
 - trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
 - valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

Vista la Convenzione Europea del paesaggio, ratificata e resa esecutiva dalla Legge 9 gennaio 2006, n.14, che si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi designati come determinate parti di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che stabilisce all'art. 37 che "un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile";

Visto l'art. 174 del Trattato che istituisce la Comunità Europea che stabilisce che "la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi":

- ✓ salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- ✓ protezione della salute umana,
- ✓ utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- ✓ promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", e in particolare la parte seconda, procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) che recepisce la Direttiva 2001/42/CE;

Viste le finalità conservative previste dal sistema Natura 2000 in applicazione della Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, della DIRETTIVA 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

nonché previste dalla LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che applica la Direttiva Uccelli, e dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto lo Statuto del Comune di Tuscania, art. 2 (Finalità) ed in particolare l'art. 2, comma 6, lettera d): *"Il Comune ispira le proprie azioni ai seguenti criteri e principi: "la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, con particolare riferimento all'attività turistica, valorizzando il patrimonio archeologico e monumentale nonché le tradizioni e le ricorrenze locali"*.

Vista la delibera del Consiglio comunale di Tuscania n.60 del 10 novembre 2014 *"Principi di programmazione e gestione del paesaggio, del territorio, dell'ambiente e dei beni culturali del Comune di Tuscania – Individuazione e perimetrazione di aree di notevole interesse agricolo e faunistico e che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale – Adozione di variante urbanistica alle norme tecniche del vigente P.R.G. art. 18 "Zona agricola E e norme generali"*, che definisce un quadro generale istituzionale ed amministrativo in materia di paesaggio, territorio, ambiente e beni culturali;

Considerato che in data 10.3.2011 è stata presentata richiesta di autorizzazione per la realizzazione del progetto del parco eolico della potenza di circa 144MW elettrici dalla Società Windmanagement Tuscania TarquiniaSrl all'Amministrazione della Provincia di Viterbo

Considerato che in data 31 marzo 2011 (prot. MIBAC-SBA-EM TUT n.3484) la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale esprime una valutazione del progetto in questione e tra le altre osservazioni in merito si esprime come segue *"Dunque in una visione più ampia, considerando globalmente i due interventi eolici progettati per la parte di territorio di Tuscania e i 30 aerogeneratori in territorio di Tarquinia, ne deriva una sterminata distesa di torri in ambito territoriale dove i vincoli paesaggistici –fermo restando l'interesse archeologico delle aree– non avranno più senso in quanto questi manufatti giganti sono visibili da ogni dove"*. Nella stessa lettera si rileva il pericolo di rischio archeologico e si sottolinea la necessità di valutare attentamente *"l'inserimento nel contesto paesistico del complesso degli interventi previsti in progetto, che comunque – a nostro avviso – risultano di forte impatto per la loro alta elevazione"*.

Considerato che in data 1.2.2012 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province del Lazio scrive alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (Prot. MBAC-SBAP-LAZ 0003471 del 1.2.2012), esprime *parere negativo* in merito alla compatibilità dell'intervento relativo al progetto di parco eolico in questione con diverse motivazioni giuridico-tecniche;

Considerato che, a seguito del parere negativo sopra indicato, in data 1.10.2014 la Società ha presentato all'Amministrazione della provincia di Viterbo un progetto modificato (prot. 58568) con una potenza ridotta rispetto al progetto originario di 76,5 MW.

Considerato che in data 12.11.2014 si è svolta la 1a Conferenza dei Servizi convocata con nota 27.10.2014 prot. 65599 (Provincia di Viterbo)

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi sopra citata inviato in data 19.12.2014 al Comune di Tuscania con racc. A/R prot. 79714 (Pratica n.357) dal quale risulta che alla data il procedimento viene sospeso sia per ulteriori approfondimenti tecnici che per la integrazione della documentazione progettuale;

Visto il parere negativo alla realizzazione dell'impianto espresso dalla Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province del Lazio (prot. MBAC-SBA-LAZ 0033659 del 1.12.2014);

Visto il parere negativo alla realizzazione dell'impianto espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (prot. MBAC-DR-LAZ 0020282 del 23.12.2014);

Considerato che in data 13.5.2015 la Società Windmanagement Tuscania Tarquinia srl ha trasmesso all'Amministrazione della Provincia di Viterbo il progetto di variante "Aggiornamento n. 5 di aprile 2015";

Considerato che in data 6.4.2016 è stata convocata dall'Amministrazione della provincia di Viterbo la 2a Conferenza dei Servizi (prot. 20900 del 13.4.2016) per il 5 maggio 2016; che la Conferenza è stata rinviata al 16 maggio 2016;

Considerato che il progetto di parco eolico ripresentato in data 13.5.2015 viene considerato dal Comune di Tuscania un "nuovo progetto" e non una modifica o variante del primo progetto e che quindi il procedimento per la richiesta di autorizzazione si ritiene concluso senza esito per la società;

Considerato che il territorio di Tuscania (come il territorio della provincia di Viterbo) è stato interessato negli ultimi anni da interventi che hanno stravolto il paesaggio a discapito della salute dei cittadini, del paesaggio stesso e della economia locale;

Considerato che le Associazioni Assotuscania, FAI Regione Lazio, Italia Nostra Regione Lazio, LIPU, Mountain Wilderness, Amici della Terra, Fondazione Etruria Mater, Altura Lazio, Coldiretti, si sono espresse in merito al progetto della società Windmanagement Tuscania Tarquinia srl, considerandolo devastante per il paesaggio;

Considerato che il volume Aradis A., Sarrocco S. & Brunelli M., 2012, "Analisi dello status e della distribuzione dei rapaci diurni nidificanti nel Lazio. Quaderni Natura e Biodiversità 2/2012 ISPRA, ARP Lazio, documenta che **"la popolazione di Albanella minore nel Lazio non risulta distribuita uniformemente, ma è limitata all'area nord-occidentale della provincia di Viterbo fino al confine con la Toscana"**

Considerato che l'Albanella minore, *Circus pygargus*, è inserita nella lista dell'Allegato I della DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Considerato che per le specie elencate nell'allegato I della DIRETTIVA 2009/147/CE sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per

garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione, definite dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357, che contiene il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, il cui articolo 5 che regola la valutazione di incidenza prevede “4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.”;

Visto il parere favorevole reso sul deliberato ai sensi dell'art. 49, del D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012 dal Responsabile dell'Area Tecnica ai fini della sola regolarità tecnica;

Considerato che la Conferenza dei Servizi si terrà il 16 maggio 2016, in data odierna il Consiglio di Tuscania in seduta straordinaria delibera quanto segue

DELIBERA

- di confermare la delibera quadro n.60/2014 il Comune di Tuscania ha stabilito che il paesaggio non può essere devastato da ulteriori interventi e progetti in materia energetica al di fuori di un quadro regolatorio preciso stabilito dalla legislazione vigente e dal Comune di Tuscania con la delibera 60/2014 e senza il confronto con i Cittadini e le Associazioni di settore;
- di ritenere che il progetto presentato dalla società Windmanagement Tuscania Tarquinia Srl nella versione del 2011 e nella versione modificata del 2015 è da considerarsi devastante per il paesaggio del Comune di Tuscania e della provincia di Viterbo;
- di considerare i pareri negativi espressi della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio in linea con quanto ritiene l'Amministrazione comunale di Tuscania;
- di ritenere il progetto del parco eolico, ripresentato come modifica o variante del primo progetto, come un nuovo progetto;
- di dare atto che nella Conferenza dei servizi del 16 maggio 2016 il Comune intende esprimere anche sul piano tecnico l'opposizione al progetto in questione;
- di richiedere che il progetto in oggetto, attualmente sottoposto alla VIA, sia accompagnato da uno studio di impatto ambientale predisposto dal proponente che contenga gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal sistema Natura 2000 in applicazione della Direttiva n. 79/409/CEE relativa

alla conservazione degli uccelli selvatici, della DIRETTIVA 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché dalla LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che applica la Direttiva Uccelli, e dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. La valutazione dovrà prestare particolare attenzione alla presenza nell'area interessata dal progetto dell'Albanella minore;

- di dare mandato all'arch. Roberto Chiatti, che parteciperà alla Conferenza di Servizi per conto del Comune di Tuscania, affinché sostenga tutte le argomentazioni tecniche per avvalorare la posizione del Comune espressa nella presente delibera,
- di dare atto inoltre che l'Amministrazione del Comune di Tuscania, a seguito e secondo l'esito della conferenza, si riserva di adottare atti e determinazioni necessarie per tutelare gli interessi della Comunità locale di Tuscania anche dal punto di vista legale;
- si da atto che l'Amministrazione informerà la Cittadinanza e le Associazioni indicate nella premessa della delibera dell'esito della Conferenza pubblicando gli atti sul sito del Comune;